

REGIONE PIEMONTE BU50 12/12/2024

Provincia di Vercelli

Istanza in data 31/10/2024 del Comune di Alagna Valsesia per licenza di attingimento d'acqua da Fiume Sesia in Comune di Alagna Valsesia per uso Produzione Beni e Servizi - innevamento artificiale.

Pratica n. 1189 ATT

Documento allegato

Determinazione Dirigenziale n. **1175** del **29/11/2024**
Attingimento

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

1. Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i. al Comune di Alagna Valsesia, con sede legale in Alagna Valsesia, Piazza degli Alberghi n. 20, la licenza di attingimento da Fiume Sesia in Comune di Alagna Valsesia, l/s 10.00 massimi, l/s 0.32 medi, corrispondenti ad un volume annuo di m³ 10.000, il prelievo verrà effettuato tramite pompa ad immersione, per uso Produzione Beni e Servizi - innevamento artificiale per piste destinate allo sci di fondo, tramite n. 4 punti usati alternativamente, a seconda delle necessità.
2. Di subordinare la licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvo i diritti di terzi, alle seguenti condizioni:
 - a. l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato solo nel periodo presunto tra il 15 novembre e il 15 marzo, di ogni anno compreso nella presente autorizzazione, il prelievo verrà effettuato tramite pompa ad immersione, tramite n. 4 punti usati alternativamente;
 - b. l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso Produzione Beni e Servizi - innevamento artificiale;
 - c. l'impianto di attingimento dovrà essere posto nelle località indicate nell'elaborato tecnico allegato alla domanda di licenza del 31/10/2024;
 - d. nell'esecuzione dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini né pregiudicate le difese, né potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del Fiume Sesia;
 - e. per l'aspetto idraulico, si richiamano e si adottano le prescrizioni contenute nel parere del Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli (richiesto il 18/11/2024 - prot. in uscita n. 32297 – pervenuto il 25/11/2024 - prot. in arrivo n. 32915), facente parte integrante del presente provvedimento;
 - f. il concessionario nell'esercizio dell'attingimento si impegna a non attuare la derivazione ogni qualvolta si verificassero sia deficienze idriche che condizioni igienico-ambientali del Fiume Sesia, tali da non consentire l'uso dell'acqua, eventuali sospensioni del prelievo potranno essere richieste dall'organo competente;
 - g. il concessionario dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta quest'ultimo, se attuato, leda le rispettive competenze dei Canali Demaniali e delle utenze preesistenti. Tale sospensione, se necessaria, sarà imposta dal Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli mediante avviso inviato con lettera raccomandata o tramite Pec;
 - h. l'esercizio dell'attingimento dovrà, inoltre, essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso

Ecologico. E' facoltà dell'autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della licenza, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori. L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela e dal Piano di Gestione, ivi compresa una diversa modulazione temporale;

- i. il concessionario è tenuto a rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
 - a. il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità competenti, la licenza può essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

3. Di accordare la presente licenza per la durata di **TRE** anni, a decorrere dalla data del presente provvedimento.
4. Di stabilire che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno, ed anticipatamente, l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definita dalla legge.
5. Di stabilire inoltre che sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti la presente licenza, comprese quelle per la sorveglianza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

AVVERTE

Eventuali ricorsi avverso alla presente determinazione dovranno essere proposti, da parte dei soggetti legittimati, al Tribunale competente e notificati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

I dati personali degli interessati sono trattati ai fini della tutela delle acque e dell'ambiente secondo quanto disposto dalla vigente normativa.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
(Arch. Veronica PLATINETTI)